



Allegato 1

COMUNE DI PETRIANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Settore Servizi Amministrativi e Sociali

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA AL COMPLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GALLO DI PETRIANO PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO

Art. 1 – Finalità

Il presente disciplinare ha lo scopo di fissare nel dettaglio le modalità di assegnazione, gestione ed utilizzo temporaneo della palestra comunale, con relativi spogliatoi, annessa al complesso scolastico della scuola primaria e secondaria di I grado, sito in Gallo di Petriano, via Riceci n.16/18, di proprietà comunale, in orario extrascolastico (libero quindi da impegni o necessità delle scuole relativamente ad attività curriculari ed extracurriculari), da parte di Associazioni no-profit e Società Sportive Dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate iscritte al registro del CONI o al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport (società Sport e Salute), aventi sede nel territorio comunale di Petriano, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 38/2021, al fine di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e favorire la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport, nonché, ove possibile, l'attività prettamente agonistica, nei limiti consentiti dalle caratteristiche strutturali dell'impianto.

Le concessioni per l'uso temporaneo, in orario extrascolastico, della palestra, sono rilasciate dal Comune di Petriano, su istanza delle associazioni/società sportive, indicate di seguito, per brevità, come "società sportive", tenendo in considerazione la prioritaria destinazione a favore del servizio scolastico.

Art. 2 – Soggetti concessionari delle palestre in orario extra-scolastico

Il Comune, quale Ente proprietario della palestra scolastica, intende garantire la massima fruizione dell'impianto sportivo, da parte della collettività locale.

La concessione in uso della palestra scolastica è disposta dal Comune in favore di società sportive aventi sede nel territorio comunale ed, in subordine, ad associazioni no-profit, iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) del territorio comunale, che intendano avvalersene per finalità di pratica sportiva e ricreativa.

Il Comune rilascia tante concessioni quante sono le società sportive che la utilizzano specificando i rispettivi giorni ed orari d'uso.

È vietata ogni forma di sub-concessione dell'impianto sportivo a terzi.

Art. 3 – Durata delle concessioni in uso temporaneo

Le concessioni in uso della palestra scolastica sono rilasciate con decorrenza dal 1° aprile 2026 e scadenza al 31 agosto 2027. L'accoglimento di eventuali richieste di concessione in uso per periodi inferiori è subordinato alla programmazione delle concessioni annuali per evitare sovrapposizioni ed usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Art. 4 – Istanze per la concessione in uso temporaneo

Le istanze per le concessioni in uso temporaneo della palestra scolastica in orario extrascolastico vanno presentate al Responsabile E.Q. del Settore Servizi Amministrativi e Sociali, entro la data indicata nell'apposito avviso pubblico.

Le domande pervenute successivamente alla data indicata nell'avviso pubblico non potranno modificare la programmazione e saranno prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua della palestra scolastica o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Nel caso di pluralità di richieste, per periodi coincidenti, la concessione verrà rilasciata, in linea di massima, al soggetto che abbia presentato per primo la richiesta; per quanto attiene alla priorità della richiesta, fede farà la data di acquisizione al protocollo comunale.

Contestualmente all'istanza di concessione in uso temporaneo, la società sportiva deve dichiarare di aver adeguato il proprio regolamento/statuto alla normativa antidoping (art.6 L. 376/2000).

La società sportiva deve altresì presentare ogni altra documentazione richiesta nell'avviso pubblico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a corredo dell'istanza di concessione in uso della palestra saranno soggette a controlli da parte dell'ufficio comunale competente, che potrà richiedere alle società sportive la documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della domanda.

Art 5 – Rilascio concessioni in uso temporaneo

Il Responsabile della concessione in uso degli impianti sportivi delle istituzioni scolastiche è il Responsabile E.Q. del Settore Servizi Amministrativi e Sociali del Comune di Petriano.

Nell'assegnazione della palestra scolastica e degli orari d'uso sarà data precedenza alle società sportive, iscritte al Registro Nazionale delle società sportive dilettantistiche, aventi sede nel territorio comunale che, secondo il seguente ordine di priorità:

1. svolgono attività adatte al tipo di palestra richiesta;
2. svolgeranno nella palestra richiesta campionati delle discipline di riferimento;
3. richiedono congiuntamente l'uso di una palestra e hanno stretto un accordo per il suo uso condiviso;
4. svolgono un'attività continua negli anni rispetto alle società sportive di nuova costituzione;
5. hanno il maggior numero di tesserati nello sport che sarà praticato nella palestra richiesta;
6. hanno maggiore anzianità ininterrotta di affiliazione a FSN/EPS/DSA/CIP.

In subordine, la concessione in uso potrà essere disposta anche nei confronti di associazioni no-profit, iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), aventi sede nel territorio comunale, per lo svolgimento di attività sportive, rivolte ai propri associati.

Le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate ai richiedenti entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della

documentazione da parte dell'Ufficio preposto sospendono la decorrenza del termine fino al ricevimento, entro massimo 20 giorni, di quanto richiesto. Nel caso si renda necessario l'intervento del Comune per comporre bonariamente le diverse istanze delle associazioni sportive, il termine può essere prorogato di ulteriori 20 giorni.

Le concessioni in uso della palestra scolastica sono inviate in copia al Dirigente Scolastico competente. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Sociali del Comune di Petriano, all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.petriano@emarche.it

Art. 6 – Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario la custodia, la sorveglianza e la regolare pulizia della palestra (ivi compresi gli spogliatoi, le docce ed i servizi igienici) limitatamente ai giorni e agli orari di assegnazione, compatibilmente ed in accordo con il personale scolastico addetto alle pulizie.

Le società sportive concessionarie dovranno utilizzare le palestre in conformità a quanto previsto nel "Regolamento comunale per la concessione in utilizzo della palestra comunale annessa alla scuola elementare di Gallo", approvato con delibera di C.C. n.3/2006 e nella Convenzione stipulata tra il Comune di Petriano e l'Istituto Comprensivo "Volponi-Pascoli" di Urbino, per l'utilizzo della palestra comunale e degli spogliatoi della scuola primaria e secondaria di Gallo – triennio 2025/2028 – da parte di terzi – Reg. n. 441 del 16.12.2025.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo è pertinenza esclusiva dell'ente proprietario, salvo eventuali danni che dovessero derivare da attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione; in tal caso il Comune chiederà rimborso alla società sportiva utilizzatrice della palestra come meglio specificato all'art. 8.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi è previsto un canone annuo, approvato con Delibera della Giunta Comunale.

In caso di concessioni di durata inferiore all'anno, il canone viene ridotto proporzionalmente ai mesi di concessione.

Per l'anno 2026 si applicano le tariffe approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 18.11.2025.

Il versamento della quota di concessione per l'annualità 2026 dovrà avvenire, in un'unica soluzione, entro 30 gg. dalla comunicazione di avvenuta assegnazione in uso dell'impianto; per l'annualità 2027, il termine è fissato al 31.01.2027, salvo diversa comunicazione dell'ente proprietario.

In ogni caso, il mancato versamento, entro i termini, della quota a carico di ciascuna società sportiva, comporterà la revoca della concessione nei confronti della società inadempiente.

Art. 7 – Norme generali sull'utilizzo dell'impianto sportivo

I concessionari devono utilizzare le palestre scolastiche nei giorni e negli orari assegnati, esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata la concessione in uso temporaneo.

I concessionari hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali ed il presente disciplinare che regolamentano in generale l'uso dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi;
- b) Rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie ed opportune in relazione al singolo impianto, al relativo utilizzo e a quanto disposto dalla Giunta;
- c) Tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danno che dovesse eventualmente derivare da attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
- d) Provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto concesso ed, in generale, di tutti i rischi connessi all'uso della palestra ed allo svolgimento delle attività previste dai rispettivi statuti;
- e) Non sub-concedere l'uso, anche parziale ed a qualsiasi titolo, dell'impianto o comunque non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta;
- f) Segnalare per iscritto dalla propria p.e.c. a quella del Comune (comune.petriano@emarche.it), prima di ogni utilizzo, eventuali danni riscontrati presso l'impianto concesso, allegando documentazione fotografica da cui si evinca lo stato dei luoghi;
- g) Adottare tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto e gli spogliatoi annessi, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo, libero da attrezzature e strumenti connessi allo sport praticato, per consentire il regolare svolgimento delle attività previste nel turno o nel giorno successivo ovvero nei giorni di disponibilità delle istituzioni scolastiche. Si rappresenta che, nel caso in cui non venisse rispettato quanto indicato al precedente e presente punto, la società concessionaria dovrà farsi carico di intervenire a propria cura e spese, sotto il controllo dell'ufficio tecnico del Comune;
- h) Nell'espletamento della pratica sportiva, a far indossare abbigliamento e calzature idonee ed a rispettare le modalità d'uso della palestra e delle attrezzature scolastiche quali il divieto di fumo sia all'interno della struttura che nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica ai sensi della L. n.3/2003 e s.m.i. ed il divieto di introdurre cibi e bevande;
- i) Presentare preventivamente eventuale richiesta di depositare in palestra materiale sportivo di proprietà della società. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile E.Q. del Settore Servizi Amministrativi e Sociali, fatto salvo il nulla osta della Direzione scolastica, assumendosi per iscritto l'onere ed i relativi costi di rimozione di quanto installato, al termine della concessione senza che ciò comporti danneggiamenti all'immobile ed agli arredi di proprietà comunale;
- j) Verificare il rispetto delle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia di impianto stesso, in ogni periodo di svolgimento dell'attività concessa in uso, nel rispetto di tutti gli obblighi dettati dal D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la verifica attinente le uscite di emergenza che dovranno essere libere da qualsiasi ingombro;
- k) Segnalare al Comune, entro 2 ore dal termine di ogni utilizzo, eventuali danni verificatisi

all'impianto concesso, per qualsiasi motivo, durante l'uso;

- l) Provvedere al rimborso, entro il termine di due mesi dalla richiesta inviata dal Comune, delle spese sostenute dal Comune stesso per il ripristino di ogni eventuale danno subito dall'impianto concesso durante ogni singolo utilizzo;
- m) Redigere una relazione con la descrizione del programma dettagliato delle attività che verranno realizzate, la suddivisione oraria di utilizzo dell'impianto, il numero di corsi, l'età ed il numero dei partecipanti;
- n) Nominare un referente, in ordine alla sicurezza ed alla sorveglianza della struttura, durante l'utilizzo degli spazi, al quale sarà consegnata la chiave della palestra, con accesso dall'esterno, che non potrà essere ceduta ad altri senza aver informato l'Ufficio comunale competente ed il Dirigente Scolastico;
- o) Compilare giornalmente il registro delle presenze, disponibile all'interno della struttura sportiva, con l'indicazione di:
 - Utilizzo orario dell'impianto sportivo (indicazione puntuale delle ore di utilizzo);
 - Nominativo del Responsabile dell'Associazione/società utilizzatrice;
 - Certificazione della pulizia dopo ogni utilizzo;
 - Segnalazione di eventuali anomalie/danni, come indicato all'art. 7;

Fermo restando l'obbligo di cui sopra, in caso di mancata compilazione del registro, le presenze verranno desunte dal calendario di utilizzo della palestra scolastica, predisposto dall'ufficio servizi amministrativi e sociali, sulla base degli orari comunicati dalla associazione/società concessionaria.

- p) Corrispondere il canone annuale di utilizzo previsto, nel rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 6);
- q) Rilasciare la dichiarazione di conoscere ed accettare, senza eccezione alcuna, le caratteristiche nonché i limiti funzionali della struttura concessa, impegnandosi a far svolgere al loro interno l'attività sportiva compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza delle palestra.

L'accesso all'impianto è consentito esclusivamente in presenza del referente della società sportiva, preventivamente individuato, ai sensi del precedente punto n).

È fatto divieto di:

- a) installare attrezzature fisse o mobili all'interno della palestra, senza il preventivo assenso del Comune;
- b) consentire l'accesso in palestra e nei locali scolastici, sia interni che esterni, a persone estranee all'attività ad eccezione del personale dell'Istituzione Scolastica e/o del Comune per gli eventuali controlli, come indicato all'art. 8;
- c) utilizzare attrezzature o materiali presenti all'interno dei locali, di proprietà del Comune o dell'Istituzione scolastica. A tal fine, è redatto apposito inventario, con l'elenco dei beni presenti in palestra e nei locali adiacenti alla stessa, destinati ad uso esclusivo della scuola, con relativa documentazione fotografica, che dovranno essere sottoscritti dal responsabile della società concessionaria, in segno di presa visione.

Art. 8 – Responsabilità

Ciascuna società sportiva concessionaria è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti l'utilizzo dei locali e delle attrezzature a disposizione dell'impianto e la pratica sportiva con particolare

riferimento alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive.

È a carico di ciascun concessionario l'individuazione della persona che, durante l'attività in palestra, è referente per i comportamenti da adottare per la sicurezza antincendio, per la gestione delle emergenze e del primo soccorso e per le pulizie finali dopo ogni utilizzo; il nominativo della persona individuata dovrà esser comunicato al Comune con ogni recapito utile al fine di consentirne la reperibilità in caso di necessità, così come dovrà esser comunicato l'eventuale variazione.

La società sportiva ha la responsabilità civile per gli eventuali danni a cose, atleti, e terze persone all'interno dell'impianto unicamente per fatti inerenti e collegati alla propria attività. Allo scopo è obbligata a stipulare apposita assicurazione che copra la responsabilità civile per i danni che, in relazione all'espletamento dell'attività o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve ed eccezioni, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. Nel caso di palestra concessa in uso a più società sportive in accordo tra loro è sufficiente un'unica assicurazione purché copra l'intero periodo di utilizzo della palestra e riguardi le attività di tutte le società sportive interessate.

In ogni caso, il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni diretti e indiretti a chiunque causati in dipendenza della propria attività.

La società sportiva concessionaria risponde di eventuali danni alla struttura e alle sue attrezzature non derivanti dal normale deterioramento, se e in quanto causati da comportamenti omissivi, inadeguati o pericolosi, posti in essere dai propri associati o da altre persone autorizzate dalla stessa ad accedere nell'impianto. Nel caso l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, i costi di riparazione del danno saranno ripartiti tra tutti i concessionari in proporzione alle ore assegnate in concessione.

Il Comune può disporre in qualsiasi momento e senza alcun preavviso verifiche sull'effettivo utilizzo e sullo stato d'uso degli impianti e sul rispetto delle norme di legge e del presente disciplinare.

La società sportiva concessionaria è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni richieste sull'utilizzo della palestra, in particolare per quanto riguarda orari, attività svolte e numero iscritti alle diverse attività.

Art. 9 – Revoca, sospensione della concessione d'uso e altre situazioni di indisponibilità dell'impianto

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione in uso o di non rilasciarne una nuova, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'atto di assegnazione o in eventuali disposizioni integrative eventualmente emanate
- b) violazione delle vigenti disposizioni normative previste in materia di sicurezza
- c) mancato pagamento del canone previsto per la concessione in uso della palestra, decorsi due mesi dalla scadenza, di cui all'art. 7 punto p);
- d) mancato risarcimento del danno provocato alla struttura, a cose e persone in relazione all'espletamento della propria attività in palestra o a cause ad essa connesse;
- e) reiterate contestazioni da parte del Comune sull'inosservanza di norme di legge e prescrizioni

dettate dal presente Disciplinare;

- f) cessione a pagamento a terzi degli spazi assegnati in concessione dal Comune;
- g) false dichiarazioni a corredo dell'istanza di concessione d'uso.

Inoltre, il Comune si riserva la più ampia facoltà di sospendere temporaneamente o revocare in tutto o in parte la concessione in uso temporaneo già rilasciata, senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario, per:

- cause di forza maggiore e per nuova valutazione dell'interesse pubblico
- sopravvenuto mutamento, anche di una sola, delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione
- sopravvenute esigenze di funzionalità didattica, su richiesta dell'istituto scolastico, previo preavviso di almeno 10 giorni.

Qualora la sospensione riguardi un periodo superiore a 3 mesi, il canone da versare al Comune viene riproporzionato al periodo di effettiva disponibilità della palestra.

La revoca non comporta invece alcun rimborso e/o riduzione del canone annuo previsto.

Il Comune, inoltre, con un preavviso di almeno 10 giorni, si riserva la facoltà di utilizzare l'intero impianto o parte di esso per iniziative proprie o per quelle di terzi soggetti patrocinati e sostenute dal Comune stesso..

Il Comune esercita tale facoltà tenendo in debito conto l'attività delle società sportive concessionarie, con particolare riguardo agli eventi e alle manifestazioni già in programma e alle gare di campionato. In ogni caso, il concessionario non può vantare alcun diritto di risarcimento o avanzare alcuna richiesta di rimborso spese al Comune per i giorni utilizzati.

Art. 10 Normativa di riferimento

Legge 4 agosto 1977, n. 517, art 12 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché' altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico";

Legge 23 marzo 1981, n. 91 "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti";

Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, art. 96 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Legge n. 27 dicembre 2002 n. 289, art 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" per le parti non abrogate dal D. Lgs. n. 36/2021 e dal D. Lgs. n. 38/2021, cui si rinvia;

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";

Decreto Legislativo n. 38/2021 "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";

Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero";

Regolamento regionale 7 agosto 2013, n. 4 "Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 aprile

2012, n.5”;

D. Lgs del 3 luglio 2017 e s.m.i. – “Codice del terzo settore”

D.G.R. 1216 del 05.08.2020 – Attuazione dell’art.45 del D. Lgs. 3 luglio 2017 – Individuazione della struttura regionale per l’esercizio delle competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all’Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)”;

Legge 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Leggi sanitarie vigenti in materia di attività sportiva.

Per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, si fa riferimento alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI e della società Sport e Salute.

Per l’individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, si fa riferimento alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva.

Per i profili contabili e fiscali relativi all’esazione delle tariffe ed ai corrispettivi a canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 11 – Controversie

Le parti convengono concordemente di escludere per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente appalto e/o procedimenti annessi e/o connesso la clausola arbitrale. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Urbino ovvero al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

Art. 12 – Trattamento dati personali

I dati forniti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante della società dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).